



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Prot. n. 17686

Certaldo, 31.12.1998

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno millenovecentonovantotto e questo giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21,53 nella Sala Comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1° convocazione, seduta pubblica.

(omissis il verbale)

DELIBERAZIONE

N. **122**

DEL

29.12.1998

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione - Approvazione.

Sono presenti, a questo punto, dei n. 20 assegnati al Comune, n. 13 consiglieri come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<i>Migliorini Enzo</i>	X		<i>Galgani Paola</i>	X	
<i>Ramerini Alessandro</i>		X	<i>Saccocci Lucia</i>	X	
<i>Corsi Andrea</i>		X	<i>Signorini Vinicio</i>	X	
<i>Dei Mauro</i>	X		<i>Bellucci David</i>	X	
<i>Giorgi Roberto</i>	X		<i>Masini Marcello</i>	X	
<i>Veracini Daniela</i>		X	<i>Mazzoni Anna</i>		X
<i>Salvadori Edi</i>		X	<i>Signorini Andrea</i>		X
<i>Chesi Ilario</i>	X		<i>Ciampolini Filippo</i>	X	
<i>Carpitelli Carla</i>	X		<i>Nencioni Andrea</i>		X
<i>Guazzini Marco</i>	X		<i>Borghini Riccardo</i>	X	
			ed il Sindaco <i>Spini Rosalba</i>	X	

PRESIEDE il sig. Enzo Migliorini.

PARTECIPA il segretario generale Dott.ssa Rosella Canessa incaricato della redazione del presente verbale.

SCRUTATORI: Chesi Ilario - Borghini Riccardo - Signorini Vinicio.

ASSESSORI: Malatesti Marco - Nencioni Walter - Ciabò Vincenzo - Occhipinti Nunziata - Murratzu Alessandro.



OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI - Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione - Approvazione.

La Giunta Comunale sottopone all'approvazione il seguente provvedimento deliberativo illustrato dall'Assessore Walter Nencioni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23.12.1996 n. 662, contenente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti al riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 che detta i criteri generali per la definizione dell'accertamento dei tributi con adesione del contribuente;

Ritenuto di dover procedere alla regolamentazione della disciplina per l'accertamento con adesione in riferimento alle entrate tributarie comunali;

Vista la bozza di Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione, predisposta dal Servizio Tributi del Comune;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai sensi dell'art. 53 comma 1, della legge 08.06.1990 n. 142;

DELIBERA

- 1) di approvare il seguente Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione, costituito da n. 11 articoli:

COMUNE DI CERTALDO **Regolamento Comunale** **per la disciplina dell'accertamento con adesione**

INDICE

- Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2 - Ambito dell'applicazione
- Art. 3 - Accertamento del procedimento per la definizione
- Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione
- Art. 10 - Riduzione della sanzione
- Art. 11 - Decorrenza e validità

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di Certaldo per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 2

Ambito dell'applicazione

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. L.gs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 5.000.000 di lire.

Art. 9 Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento, nè dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999;

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

- 2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 17, comma 33, della Legge 15.05.97 n. 127 e dell'articolo 21, comma 2, della L.R. 07.07.92 n. 31.

Non chiedendo alcuno la parola la deliberazione viene approvata, nel testo proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese, con il seguente risultato controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI.....n. 14
VOTANTI.....n. 14
FAVOREVOLI.....n. 14
CONTRARI.....nessuno

Infine, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione svoltasi per scrutinio palese, con il seguente risultato controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI.....n. 14
VOTANTI.....n. 14
MAGGIORANZA RICHIESTA.....n. 11 (art. 47, c. 3, legge 142/90)
FAVOREVOLI.....n. 14
CONTRARI.....nessuno

il presente atto viene dichiarato **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Enzo Migliorini

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Rosella Canessa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, comma 1, della Legge 08.06.1990, n. 142.

Certaldo, 31.12.1998



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 47, comma 2 della Legge n. 142/1990);
- La presente deliberazione, sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33, della Legge n. 127/1997; è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni TRENTA (art. 17, comma 40, della Legge n. 127/1997):
 - dalla trasmissione della stessa al CO.RE.CO. in data _____
 - dalla trasmissione al CO.RE.CO, dei chiarimenti e/o elementi integrativi, forniti con _____ n. _____ del _____, in data _____ (art. 17, comma 42, Legge n. 127/97).

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Decisione n. _____ del _____

Firenze, _____

IL PRESIDENTE

f.to _____

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
- Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 31.12.1998

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE